



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Lucca

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Mondini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2573/2013 R.G. promossa da:
DR.

con il patrocinio degli avv.

ATTORE

contro:

BANCA , con il patrocinio
degli avv. LORENZO e , con elezione di domicilio in VIA (

, presso l'avv. LORENZO;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 3/3/17, che qui
si intendono richiamate.

FATTO

D. _____, quale curatore del fallimento della _____ di _____ in proprio, ha convenuto in giudizio la BANCA _____ e la convenuta erano stati conclusi tre contratti di mutuo negli anni tra il 2006 e il 2008 per un complessivo importo di € 650.000,00, con garanzia reale (ipotecaria) e personale del _____ che i dati di bilancio della _____ erano stati, a partire da quelli della gestione 2008, negativi e progressivamente sempre peggiori, evidenziando fin da allora lo stato di crisi della società, infine fallita in data 16.12.2011, che la _____, "giovandosi dell'ampia liquidità procuratale" dai prestiti della BANCA, aveva continuato "a spendere un'immagine di sé apparentemente solida" ed aveva continuato ad indebitarsi, tanto esposto, ha sostenuto che la BANCA aveva "contravvenuto al dovere di sconsigliare ed anzi impedire l'erogazione del credito commettendo pertanto un illecito" e doveva essere quindi ritenuta responsabile per il danno subito dalla società e dai soggetti entrati in rapporti commerciali con essa, pari all'ammontare delle passività della fallita diverse da quelle verso la stessa BANCA; tutto ciò esposto e sulla base di quanto sostenuto, il _____ ha chiesto a questo Tribunale di condannare la BANCA al risarcimento del danno.

La BANCA si è costituita, ha contestato il fondamento della domanda sotto il profilo soggettivo (difetto di legittimazione sostanziale attiva del curatore; difetto di legittimazione sostanziale passiva di essa convenuta) ed oggettivo (insussistenza di profili di illiceità nella propria condotta; assenza di danno patrimoniale della fallita), ha eccepito la prescrizione dell'ipotetico diritto di controparte, ha contestato la quantificazione del risarcimento operata ex adverso, ha eccepito la compensazione dell'ipotetico credito della Curatela con il credito vantato da essa convenuta verso la fallita per "il concorso della medesima nella responsabilità risarcitoria degli amministratori di _____ e/o dei suoi funzionari che hanno istruito e concluso le pratiche dei finanziamenti" e con il credito per il quale essa convenuta era stata ammessa al passivo fallimentare; la BANCA ha concluso chiedendo il rigetto della pretesa del curatore.


DIRITTO

La domanda non ha fondamento.

L'assunto attoreo è così strutturato: 1. la BANCA ha concesso mutui alla società anche dopo che la stessa era entrata in crisi e con la consapevolezza dello stato di crisi; 2. così facendo, la BANCA ha posto le condizioni perché la _____ potesse continuare ad indebitarsi verso i terzi fino a fallire ed è quindi responsabile del dissesto; 3. la BANCA, concedendo i mutui, ha commesso un illecito; 4. la BANCA deve dunque risarcire il danno subito dalla società e dai creditori.

Basterebbe (art. 118 disp. att. c.p.c.), per respingere la domanda rispetto a questi ultimi, richiamare la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7029 del 28/03/2006, così massimata: "Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida. Nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall'art. 2395 cod. civ., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell'impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima".

Tuttavia, al di là di questo, e con riferimento alla domanda anche per quanto riferita ai pretesi danni



subiti dalla società fallita, merita osservare che in radice, della predetta struttura argomentativa attorea, tranne il primo punto, in parte vero -i contratti di mutuo risalgono al 28.4.2006, al 20.6.2008 e all'8.8.2008; a detta dello stesso curatore, "la crisi economico-finanziaria della si è manifestata in maniera assai evidente con la gestione dell'esercizio 2008" -

niente e corretto.

Sul punto 2.: l'aumento della esposizione della verso i terzi fino all'insolvenza trova la propria causa prossima e assorbente nella gestione societaria e non nella concessione dei prestiti; quest'ultima non è detto che rappresenti neppure un presupposto remoto dell'incremento del debito essendo indimostrabile che la concessione dei mutui, tra il 2006 e il 2008, abbia creato una situazione di apparente solvibilità della per il periodo tra il 2008 (come si è evidenziato, a detta del curatore, questo è l'anno in cui per la prima volta la ha registrato passività) e il 2011 (anno del fallimento), consentendo alla operazioni nuove, fonte di ulteriore indebitamento.

Sul punto 3.: la BANCA, concedendo i mutui, non ha commesso alcun illecito, né un illecito contrattuale verso la né un illecito extracontrattuale verso i terzi, perché non vi è alcuna norma che imponga ad un istituto di bancario DI non far credito ad un cliente in crisi per evitare che questi, approfittando della falsa apparenza della propria liquidità, si indebiti ulteriormente verso i terzi; in altri termini, non è ravvisabile in capo alla BANCA mutuante una posizione di garanzia in forza della quale la stessa sia investita di un potere-dovere di salvaguardia degli interessi economici del cliente-mutuatario di fronte al rischio che questi usi male il capitale ricevuto, né degli interessi dei terzi che siano entrati o che entrino in rapporto con il cliente e che, quali operatori economici, sono capaci di informarsi e sono tenuti a informarsi della solvibilità del cliente, una responsabilità potendosi solo ipotizzare, sotto il profilo del dovere di non creare nei terzi falsi affidamenti, laddove -ma non è mai stato prospettato che questo sia il caso che occupa- vi siano concrete, comprovate circostanze dalle quali emerga la complicità tra il cliente e (i funzionari) della banca per non fare emergere la vera situazione del primo (in questo caso la condotta dolosa di cooperazione integra un presupposto autonomo di responsabilità verso i terzi e, ove il cliente sia un soggetto collettivo, in ipotesi anche verso il cliente stesso danneggiato dalla condotta del soggetto che per esso abbia contratto con l'istituto bancario).

Sul punto 4.: la prendendo a mutuo il denaro, non ha subito alcun danno e neppure ha subito danno contraendo debiti poi non onorati; i terzi creditori della non è certo, allo stato, che abbiano subito un danno, la circostanza dipendendo dalla insufficienza del riparto fallimentare rispetto al credito di ciascuno di essi.

Manca quindi il nesso di causalità tra condotta della banca e ipotetico danno, manca l'antigiuridicità della condotta della banca, manca, per la società, in senso assoluto, e per i creditori, allo stato, il danno.

la domanda proposta dal curatore va respinta.

Ogni altra eccezione resta assorbita.

Le spese seguono la soccombenza.


PQM

il Tribunale rigetta la domanda proposta da DAVIDE , quale curatore del fallimento della), nei confronti della

Banca e condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di causa, liquidate in € 25.000,00 oltre spese forfetarie, IVA e cpa di legge.

Lucca 10.3.2017

Il Giudice
Dottor Antonio Mondini



TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione di Commercio
IL FUNZIONARIO
Francesca Lencioni
10/3/17